



COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 27-03-2018

Prot. n. 1482

OGGETTO: TASI annualità 2018 - conferma aliquote

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **16:50** in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l'osservanza delle modalità e nei termini previsti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

- presenti (n. 13) i Consiglieri Comunali Sigg.:

Porru Rita Aida	P	Porcu Paola	P
Onnis Piero	P	Murgia Ignazio	P
Sionis Francesco	P	Dessi' Giovanni	P
Loddo Paolo	P	Atzeni Carlo	P
Orru' Claudio	P	Orru' Maria Roberta	P
Pisu Alessandro	P	Porceddu Matteo	P
Orru' Giovanni Andrea	P		

- assenti (n. 0).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Porru Rita Aida - Sindaco**, assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente deliberazione;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Imposta Municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Tassa sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte dovuta dal proprietario/possessore è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014:

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
-per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
-per la determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto il Decreto del ministero dell'Interno 9 Febbraio 2018, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamata la propria deliberazione C.C n 5 del 09/02/2017 con la quale è stata confermata, per l'anno 2017, l'aliquota TASI determinata nell'anno 2015;

Visto l'art 1 comma 26 della L, n 208/2015, modificata dalla L n 232/2016, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 modifica ed integra la legge di Stabilità 2016 come segue: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione [...], al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il D. Lgs n 267/2000;

Visto il D. Lgs n 118/2016;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE**, per l'annualità 2018, l'aliquota applicata al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nell'anno 2017, pari allo 0,5 per mille per qualsiasi tipologia di immobile;
- 2) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 12-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Porru Rita Aida**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-03-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Porru Rita Aida**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 27-03-2018 COMUNE DI NURALLAO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **04-04-2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 04-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Li 04/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella